

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE ALLE SOCIETÀ RICHIEDENTI DELL'ABILITAZIONE AD OPERARE IN QUALITÀ DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA AI SENSI DEL D.M. 27 MARZO 2008 E PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI CENTRI MEDESIMI

5. ATTIVITA' DI VIGILANZA

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27 marzo 2008, esercita l'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento sui C.A.A. e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali ha concesso l'abilitazione.

I controlli verranno effettuati con cadenza annuale ed avranno ad oggetto la capacità operativa dei Centri e delle società di servizio di cui gli stessi si avvalgono, attraverso accertamenti documentali e in loco, atti a verificare il permanere dei requisiti.

Di norma i controlli vengono avviati entro il 30 aprile di ciascun anno solare.

Il controllo dovrà essere effettuato almeno sul 10% delle sedi operative attive sul territorio regionale e società di servizi di cui si avvalgono i C.A.A. autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'estrazione del campione su cui effettuare i controlli si baserà sull'elenco delle sedi operative oggetto di riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna, il cui elenco è inserito in Anagrafe delle aziende agricole.

Al fine di consentire la verifica di almeno una sede operativa per provincia, l'insieme delle sedi sarà suddiviso in nove elenchi, corrispondenti alle sedi di ciascun CAA abilitato dalla Regione Emilia-Romagna per ciascuna provincia e si procederà all'estrazione del campione casuale del 10% delle sedi da sottoporre a controllo approssimato sempre per eccesso all'unità intera su ciascun elenco.

Al fine di consentire una verifica il più ampia possibile, nei due anni successivi a ciascun controllo, dall'insieme saranno espunte le sedi già estratte per le quali non è stata rilevata alcuna anomalia oggettiva o soggettiva e le sedi operative già oggetto, nei due anni precedenti, di una nuova abilitazione all'esercizio dell'attività di CAA.

Nel caso in cui si siano evidenziate anomalie oggettive o soggettive, che non abbiano comunque comportato la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e funzionamento di cui al D.M. 27 marzo 2008, come verbalizzato in chiusura di controlli nei due anni precedenti, la sede non sarà espunta dall'insieme e rientrerà nella normale estrazione casuale.

A ciascuna sede oggetto di controllo saranno associati gli operatori abilitati all'accesso all'anagrafe delle aziende agricole, al fine

di effettuare anche le verifiche dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008.

L'estrazione sarà effettuata dal segretario verbalizzante del citato Gruppo di valutazione e da un funzionario del SIAR; delle operazioni di estrazioni viene redatto verbale in cui si descrivono le operazioni compiute e si allegano sia l'elenco complessivo dell'insieme oggetto di estrazione, sia l'elenco delle sedi estratte.

I controlli riferiti al campione selezionato saranno effettuati dal citato Gruppo di valutazione.

Se nel corso del quinquennio successivo a ciascuna verifica la sede oggetto di vigilanza dovesse risultare nuovamente sottoposta a controllo, è necessario che la verifica sia condotta da altro componente del Gruppo di valutazione che non sia stato presente in un precedente controllo.

Al termine delle verifiche, il Gruppo di valutazione si riunisce e, ove presente la maggioranza dei componenti, procede alla verifica delle risultanze delle verifiche documentali ed in loco e le approva, o ne chiede l'integrazione, in appositi verbali, per ciascuna sede oggetto di controllo.

Le risultanze di detti controlli sono trasmesse annualmente al MIPAAF.

La Regione collabora anche all'attività di controllo delle sedi operative dei C.A.A. presenti sul territorio regionale con sede legale in altre Regioni sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni titolari del procedimento.

Ove una Regione richieda la verifica su una sede operativa di un CAA da essa riconosciuto, si procederà alla verifica in loco da parte di un componente del Gruppo di valutazione.

Se nel corso del quinquennio la sede oggetto di accertamento dovesse risultare nuovamente sottoposta a controllo, è necessario che la nuova verifica sia condotta da altro componente del Gruppo di valutazione, che non sia stato presente nel precedente controllo.

Il segretario verbalizzante del Gruppo di valutazione provvederà a predisporre l'invio delle risultanze alla Regione richiedente, per il seguito di competenza.

Nel caso si verificano situazioni di anomalia, evidenziate da altri Servizi, Organismo o Autorità sono avviati i controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi della sede oggetto di anomalia.

Si recheranno nella sede due componenti del Gruppo di Valutazione che non abbiano preso parte ad alcuna verifica nella sede oggetto di verifica nei tre anni precedenti.

Di tale verifica verrà redatto apposito verbale, che verrà inviato al Responsabile di procedimento.

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 del D.M. è effettuata dalla Regione nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e secondo le modalità definite dalla convenzione.

Qualora nel corso dei controlli vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e funzionamento di cui al D.M. 27 marzo 2008, il Responsabile del Servizio competente redige una contestazione da notificare al legale rappresentante del Centro autorizzato e delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. La società ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite, eliminando le cause che hanno determinato l'irregolarità, entro e non oltre il termine fissato, pena la revoca dell'abilitazione.

Il provvedimento di revoca, in cui dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, verrà assunto con atto formale del Responsabile del Servizio e sarà notificato immediatamente al C.A.A. interessato.

La procedura di revoca viene altresì avviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) qualora non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni previste dal D.M. 27 marzo 2008;
- 3) qualora non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art 7 del D.M. 27 marzo 2008;
- 4) qualora il C.A.A. non trasmetta con cadenza annuale alla Regione e agli Organismi pagatori la documentazione di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto ministeriale;
- 5) in caso di violazione delle presenti disposizioni quando sia prevista espressamente la revoca dell'abilitazione.

La Regione Emilia-Romagna dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento e agli Organismi pagatori competenti.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008 in capo ai C.A.A. autorizzati da altre Regioni e alle società di servizi di cui si avvalgono, si procederà in accordo con le Regioni titolari del procedimento.